Il piano del governo licenziamenti bloccati fino a inizio estate

scritto da Fabiana Capasso | Febbraio 16, 2021
selezione_articoli_16_2_2021 7

L’anno zero del turismo “Approfittiamo dello stop per ristrutturare gli hotel”

scritto da Fabiana Capasso | Febbraio 16, 2021
selezione_articoli_16_2_2021 9

Draghi, appello degli imprenditori “Non dimenticare il Mezzogiorno”

scritto da Fabiana Capasso | Febbraio 16, 2021
selezione_articoli_16_2_2021 10

Il governo: “No a nuove restrizioni”

scritto da Fabiana Capasso | Febbraio 16, 2021
selezione_articoli_16_2_2021 11

Addio cartellino da timbrare

scritto da Fabiana Capasso | Febbraio 16, 2021
selezione_articoli_16_2_2021 12

Ilva, dieci anni dopo Taranto è senza speranze

scritto da Fabiana Capasso | Febbraio 16, 2021
selezione_articoli_16_2_2021 13

Partite Iva, entro la fine di aprile pioggia di tasse per 6,8 miliardi

scritto da Fabiana Capasso | Febbraio 16, 2021
selezione_articoli_16_2_2021 14

Assolombarda: Enginoli-Spada, per la presidenza è corsa a due

scritto da Fabiana Capasso | Febbraio 16, 2021
selezione_articoli_16_2_2021 16

AUTOTRASPORTO – PUBBLICAZIONE VALORI INDICATIVI DI RIFERIMENTO IMPRESE AUTOTRASPORTO C/TERZI GENNAIO

2021

scritto da Marcella Villano | Febbraio 16, 2021
Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha pubblicato, sul proprio sito internet, la tabella dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio di un'impresa di autotrasporto in conto terzi.

Il costo per litro di gasolio per autotrazione si riferisce a **gennaio 2021**.

Tali valori sono adeguati sulla base delle rilevazioni mensili effettuate dal Ministero dello Sviluppo Economico.

La tabella è reperibile al seguente sito internet:

https://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/documentazione/2021-02/costo%20GASOLIO%20Gennaio%202021.pdf

---

DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI RIDUZIONE DI CAPITALE – CIRCOLARE MISE

scritto da Marcella Villano | Febbraio 16, 2021
Con lettera **circolare del 29 gennaio 2021** (prot. 26890), il **Ministero dello Sviluppo Economico** ha fornito alcuni chiarimenti sull'ambito applicativo della **disciplina speciale**

sulla **sospensione degli obblighi di riduzione del capitale e di scioglimento** previsti dal codice civile per le **società per azioni e le società a responsabilità limitata in caso di perdite rilevanti del capitale sociale**.

Nella sua formulazione originaria la norma, introdotta dal **DL cd. Liquidità** (n. 23/2020, **art. 6**), ha previsto, dalla data di entrata in vigore del provvedimento e fino al 31 dicembre 2020, la sospensione degli obblighi di riduzione del capitale per perdite e al di sotto del limite legale (con contestuale obbligo di aumento) (art. 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-*bis*, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-*ter* del c.c.), nonché della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale (art. 2484, comma primo, n. 4, e 2545-*duodecies* c.c.), in caso di perdite verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data.

La **Legge di Bilancio 2021** (n. 178/2020, **art. 1, co. 266**) è intervenuta sulla precedente formulazione per precisare che **la sospensione dei suddetti obblighi opera in caso di perdite emerse nell'*esercizio in corso al 31 dicembre 2020* e per dilatare fino al quinto esercizio successivo il momento in cui si devono adottare le misure di riduzione del capitale e ricapitalizzazione.**

In virtù di ciò, la circolare ha chiarito che "*oggetto della norma sono solo **le perdite emerse nell'esercizio 2020** (o negli esercizi non solari ricomprendenti la data del 31 dicembre 2020)*" **escludendo *in toto "che la disposizione possa riguardare perdite relative ad esercizi antecedenti**, come inizialmente da alcuni ipotizzato, restando le stesse assoggettate, di conseguenza, al regime generale (anche in tema di scioglimento ex art. 2484, n. 4, c.c.)*".

Inoltre, lo slittamento del termine per il ripiano delle perdite al quinto esercizio successivo "*non sembra precludere la possibilità, per le società interessate, di procedere in via anticipata*" ad assumere le determinazioni previste dalla

legge, previo accertamento delle cause di scioglimento ad opera degli amministratori e consenso dell’assemblea (implicito o esplicito) da richiamarsi nell’atto di accertamento medesimo.

B_-_Lettera_29_gennaio_2021_26890